

Allegato A)

COMUNE DI CICERALE

Provincia di Salerno

Protocollo n. ___ del ___ marzo 2018

**PIANO FINANZIARIO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI
PER L'ANNO 2018**

1. Premessa.

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017, come previsto dall'art. 1, commi da 639 a 703, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni, i quali, tra l'altro, stabiliscono che:

- E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (*comma 639*).
- Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (*comma 641*).
- La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (*comma 650*).
- Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (*comma 651*).
- Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione (*comma 652*).
- A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (*comma 653*).

- In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (*comma 654*).
- Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) (*comma 654-bis*).
- Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (*comma 655*).
- Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (*comma 658*).
- Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea (*comma 667*).
- Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
 - a) per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - b) per quanto riguarda la TASI:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta (*comma 682*).
- Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili (*comma 683*).

Questo documento considera, altresì, alcune disposizioni contenute nel Titolo 3 del “*Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)*”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.36 in data 08 ottobre 2014, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare:

- Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 2 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, secondo i criteri indicati dagli artt. 32, 33 e 35 del presente regolamento.
- Le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) sono approvate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
- Le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire la copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, costi di raccolta e di trasporto, costi di trattamento, di riciclo e di smaltimento, costi amministrativi, costi generali di gestione, ecc.).
- In particolare, la tassa sui rifiuti (TARI) deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- Per la determinazione dei costi sono considerate le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti del servizio di gestione dei rifiuti, risultanti dal piano finanziario.
- A partire dal 2016, nella determinazione dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
- A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti (TARI).
- I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- La determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, che lo trasmette al Comune o all’Autorità competente in materia almeno due mesi prima del termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
- Il piano finanziario indica i costi annuali del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nonché gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.

- Nel caso di commisurazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo il criterio indicato dall'art. 28, comma 2, del presente regolamento, il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
 Il piano finanziario, inoltre, deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
- E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti (TARI), al netto del tributo provinciale, nel caso di gettito a consuntivo superiore ovvero inferiore al gettito preventivato. Nella determinazione dello scostamento da riportare si considera anche la variazione intervenuta nei costi a preventivo e a consuntivo, per la sola parte derivante da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.
- La tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie omogenee, come da allegato A) al presente regolamento, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
- Il Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 28, comma 4, del presente regolamento, può commisurare la tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
- Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
- Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità e qualità dei rifiuti effettivamente prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, quali coefficienti di produttività possono essere assunti quelli rilevati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, eseguite dal soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti o da altri soggetti affidatari del medesimo servizio in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico, quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia ovvero quelli statistici pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali o da altri enti o istituti pubblici di ricerca. In ogni caso, i costi annuali determinati in applicazione della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI), sono ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del piano finanziario e delle tariffe.
- Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc..
- La tariffa delle utenze domestiche è rapportata alla sola superficie dei predetti immobili, senza computare il numero dei componenti del nucleo familiare.
- Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che possiedono o detengono locali o aree scoperte nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
- La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili.

Il presente Piano Finanziario, in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari di cui innanzi, viene redatto in forma semplificata, non tenendo conto, quindi, dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni.

2. Gli obiettivi di fondo dell'Amministrazione Comunale.

Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. E' quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Cicerale (SA) si pone. Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale.

Obiettivo di igiene urbana.

Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale è stata avviata procedura ad evidenza pubblica che dovrebbe individuare un unico operatore economico per la gestione complessiva del servizio integrato, con l'impiego del personale e degli automezzi previsti nel piano per la gestione integrata dei rifiuti.

L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale.

Obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani.

L'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani fino ad oggi ottenuto (oltre 60,00% di raccolta differenziata) è stato possibile grazie ad una differenziazione mirata. In questi anni si proseguirà con l'obiettivo di limitare la produzione di rifiuti ingombranti.

Tutti i materiali della raccolta differenziata (carta, cartone, vetro, rifiuti biodegradabili di cucine e mense, imballaggi, ferro, acciaio, ecc.) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i rifiuti solidi urbani non differenziati.

Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti non differenziati, l'obiettivo è quello di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trattamento, smaltimento e recupero. Il servizio relativo ai rifiuti non differenziati è gestito dalla società provinciale EcoAmbiente Salerno S.p.A., ai sensi dell'art. 11 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26 e successive modifiche e integrazioni ed in parte da Ditte autorizzate.

Obiettivo economico.

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2018, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente:

copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, costi di raccolta e di trasporto, costi di trattamento, di riciclo e di smaltimento, costi amministrativi, costi generali di gestione, ecc.). In particolare, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone

l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Obiettivo sociale.

Il Comune, secondo i propri programmi di intervento socio-assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, una riduzione della tariffa.

3. Relazione al Piano Finanziario.

Descrizione del modello gestionale e organizzativo.

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento.

Il Comune di Cicerale (SA) conta al 31 dicembre 2016 n. **1.200** abitanti.

Nel Comune è in atto, ormai da anni, su tutto il territorio comunale, la raccolta dei rifiuti solidi urbani in modalità porta a porta. Rispetto al vecchio sistema di raccolta tramite cassonetti stradali, questo sistema comporta una raccolta più puntuale e frequente, un minore impegno a carico dei cittadini ed un maggior decoro urbano.

In particolare, la raccolta è di natura differenziata ed è suddivisa per frazioni, così individuate:

- **organico**, che comprende: scarti e avanzi di cucina, crudi o cotti e piccole quantità di scarti di verde, tovaglioli e fazzoletti di carta (purché siano senza stampe), plastica compostabile, cialde di caffè e caffè sfuso, alimenti avariati e scaduti (purché senza imballaggio). Tali prodotti vanno conferiti in sacchi in Mater-Bi. Non comprende: capelli, peli e ossa di animali, nessun liquido, alluminio per i cibi, pannolini e assorbenti igienici (anche se compostabili);
- **vetro**, che comprende: bottiglie, flaconi, vasi e vasetti di vetro (senza tappo), bicchieri di vetro, caraffe. Tali prodotti vanno conferiti in secchi svuotabili. Non comprende: vetri per finestre (raccolta rifiuti ingombranti), specchi, porcellana e ceramica, piatti, tazzine da caffè, tubi al neon, lampadine ad incandescenza e a basso consumo;
- **indifferenziato**, che comprende: giocattoli, palloni, cassette audio e video, cd, lamette usa e getta, oggetti formati da più materiali, posate in plastica, sacchetti per aspirapolvere, scarpe, spazzole e spazzolini, tubetto del dentifricio. Tali prodotti vanno conferiti in sacchi comuni. Non comprende: computer e sue periferiche, tubi al neon, lampadine ad incandescenza e a basso consumo (da consegnare all'isola ecologica);
- **carta, cartone e tetra pak**, che comprende: giornali, riviste, libri, quaderni, sacchetti di carta, carta da pacchi pulita, scatole in cartone (spezzate e piegate), tetra pak (senza il tappo di plastica). Tali prodotti vanno conferiti in sacchi o buste in carta, scatole in cartone o legati con spago naturale. Non comprende: carta oleata, carta o cartone accoppiato con altri materiali, carta plastificata;
- **multimateriale**, che comprende: bottiglie, barattoli, piatti e bicchieri in plastica, contenitori per yogurt, sacchetti in plastica, pellicole da imballaggio, lattine in alluminio, sacchetti per patatine e caramelle, imballaggi in polistirolo. Tali prodotti vanno lavati e asciugati e conferiti in sacchi trasparenti. Non comprende: posate in plastica, giocattoli, flaconi con i marchi "infiammabile", "tossico-nocivo" e "prodotto chimico", bombolette a gas, cavi elettrici;
- **pannolini**, che comprende: pannolini, pannoloni e assorbenti igienici. Tali prodotti vanno conferiti in sacchi comuni;
- **vestiti e panni usati**, che vanno conferiti puliti ed in buste chiuse;
- **batterie esauste e farmaci scaduti**;
- **oli esausti**;
- **ingombranti**.

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e della frequenza delle attività previste nella gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani:

Flusso di raccolta	Frequenza	Modalità di attuazione
Organico	Martedì-giovedì e sabato	Raccolta porta a porta
Vetro	Continua	Raccolta porta a porta + campane
Indifferenziato	Lunedì	Raccolta porta a porta
Carta, cartone e tetra pak	Venerdì	Raccolta porta a porta
Multimateriale	Mercoledì	Raccolta porta a porta
Pannolini	Lunedì-giovedì e sabato	Raccolta porta a porta
Vestiti e panni usati	Continua	Mediante appositi cassonetti disposti in vari punti del Comune
Batterie esauste e farmaci scaduti	Continua	Mediante contenitori ubicati sul territorio comunale
Oli esausti	Continua	Mediante raccoglitori sito sul territorio comunale
Ingombranti	Su richiesta	Previa prenotazione presso gli Uffici Comunali

Il servizio di raccolta differenziata porta a porta è svolto dai dipendenti comunali in n. 2 unità con affiancamento di personale esterno ed è attuato, a decorrere dall'anno 2016 e fino all'effettivo subentro dei nuovi modelli gestionali previsti dalla L.R. della Campania 26 maggio 2016, n. 14, secondo l'apposito piano per la gestione integrata dei rifiuti, per il quale si rinvia alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 04/08/2016, esecutiva ai sensi di legge.

Alla individuanda società sarà affidato anche il servizio di spazzamento delle strade, marciapiedi e piazze comunali, svolto con operatore manualmente e settimanalmente dal Lunedì al Sabato. Il servizio comprende lo svuotamento dei cestini collocati nel centro urbano.

La zona del mercato settimanale del venerdì viene spazzata al termine del mercato.

Il programma può variare secondo necessità particolari indicate dall'Amministrazione Comunale e/o da necessità del momento ed è cura della cooperativa Sergema di riorganizzare con l'operatore in via straordinaria le frequenze di intervento.

La rimozione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche è, di norma, segnalata dall'operatore del Comune che, al contempo, programma il servizio di raccolta, trasferimento e smaltimento dei rifiuti. In caso di discariche abusive e/o rifiuti pericolosi, quali eternit, viene incaricata impresa a ciò abilitata o la stessa ditta gestore del Servizio.

Tutti i materiali della raccolta differenziata (carta, cartone, vetro, organico, imballaggi, ferro, acciaio, ecc.) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto (62,00 per cento), il Comune di Cicerale (SA) si pone come obiettivo per il triennio 2018/2020 il raggiungimento/superamento del 70,00 %.

Alzare il predetto livello significa ridurre ulteriormente la quantità di rifiuti prodotti. Questo si realizza attraverso un miglioramento della raccolta differenziata (differenziare meglio ed in maniera più puntuale significa ridurre le tipologie dei singoli rifiuti) ed attraverso una forte sensibilizzazione che spinga al riciclaggio piuttosto che al consumo "usa e getta". Per perseguire tali fini si intenderà

realizzare campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, plastica, organico, ecc.) e loro riciclaggio domestico.

Inoltre, si intende favorire la pratica del compostaggio domestico attraverso l'introduzione graduale di un incentivo di natura fiscale. A tal fine, l'Amministrazione Comunale si impegna a disciplinare, nel triennio 2018/2020, le modalità di introduzione del predetto incentivo, a norma dell'art. 180, comma 1-septies, del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 38, comma 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Questa buona pratica è di fatto il naturale prosieguo della campagna di sensibilizzazione, organizzata negli anni, dall'Amministrazione Comunale, volta a formare gli alunni delle scuole materna, elementare e media sul tema dei rifiuti;

Il perseguimento di tali obiettivi, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'Amministrazione Comunale di attuare una più equa applicazione della tassazione.

Tabella della quantità di rifiuti prodotti nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017

DESCRIZIONE RIFIUTO	CODICE CER	QUANTITA' PRODOTTA (Kg/Anno)	% SUL TOTALE
Rifiuti di imballaggio: assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) (Capitolo 15)			
Imballaggi di carta e cartone	150101	51.280,00	10,49%
Imballaggi in materiali misti	150106	6.240,00	1,28%
Imballaggi in plastica	150102	79.130,00	16,18%
Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata (Capitolo 20)			
Carta e cartone	200101	9.820,00	2,01%
Vetro	200102	42.680,00	8,73%
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	81.240,00	16,61%
Apparecchiature fuori uso	200123	2.280,00	0,47%
Apparecchiature elettriche	200135	3.000,00	0,61%
Oli e grassi commestibili	200125		
Rifiuti urbani non differenziati	200301	189.300,00	38,71%
Rifiuti ingombranti	200307	24.000,00	4,91%
TOTALE QUANTITA' PRODOTTA		488.970,00	100,00%

Nella ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche sono state considerate le capacità quantitative e qualitative medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Tale stima è riportata nella tabella sottostante, formulata secondo criteri razionali, con elevato livello di attendibilità, e tenendo conto del numero complessivo delle utenze:

Descrizione utenze	Numero utenze	Rifiuti prodotti (Kg/Anno)	% sul totale
Utenze domestiche	870	342.279	70,00%
Utenze non domestiche	75	146.691	30,00%
Totale	945	488.970	100,00%

4. Determinazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati per l'anno 2018.

Dopo aver descritto il modello gestionale e organizzativo adottato dal Comune sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del servizio dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati per l'anno 2018, da coprire con la tariffa della tassa sui rifiuti (TARI).

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:

- a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità;
- b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi.

La tabella seguente, desunta dal piano medesimo, riporta il quadro riepilogativo dei costi complessivi di gestione, pari a **€ 270.000,00** annui:

Descrizione costo	Importo (Euro)
<i>Servizio di raccolta e spazzamento</i>	
Personale	30.500,00
Automezzi	33.000,00
Trasporti	10.000,00
Contratto igiene urbana	100.000,00
<i>Conferimenti trattamento/smaltimento</i>	
Servizio di conferimento rifiuti a impianti di selezione/trattamento (organico, multimateriale e carta)	75.000,00
Servizio di conferimento rifiuti urbani non differenziati	18.000,00
Servizio di raccolta rifiuti da raccolta differenziata	3.500,00
TOTALE COSTO ANNUO	270.000,00

Il presente Piano Finanziario, sulla base di quanto rilevato dalla gestione, individua i costi previsionali riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani per l'anno **2018** per un importo complessivo di **€ 270.000,00**

In particolare, i predetti costi previsionali per l'anno 2018 sono stati determinati tenendo conto del fabbisogno finanziario dell'intero anno (spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti), partendo dalle spese dell'anno precedente.

Pertanto, per l'anno **2018**, si prevedono leggeri scostamenti rispetto ai costi dell'anno precedente.

I costi previsionali per l'anno **2018**, determinati in complessivi **€ 270.000,00** (I.V.A. prevista per legge inclusa), vengono ripartiti tra utenze domestiche e utenze non domestiche, nel rispetto del principio "*chi inquina paga*" e tenendo conto delle capacità quantitative e qualitative medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Tale ripartizione è riportata nella tabella sottostante, formulata secondo criteri razionali e con elevato livello di attendibilità:

Descrizione utenze	Numero utenze	% costi da attribuire	Costi attribuiti (Euro)
Utenze domestiche	870	70,00%	189.000,00
Utenze non domestiche	75	30,00%	81.000,00
Totale	945	100,00%	270.000,00

Nel caso di variazione dei costi preventivati, nel corso dell'anno **2018**, si procederà a darne immediata comunicazione per il ripristino degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno **2018**, ai sensi dall'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, viene rimesso al Consiglio Comunale per la relativa approvazione, unitamente alle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno **2018**, entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.